



Deliberazione n. 0001591 del 30/07/2020 - Atti U.O. AA.GG. Funzione Libera Professione

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, PER TIROCINI STUDENTI CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - DURATA TRIENNALE DALL' A.A. 2020/2021 ALL' A.A. 2022/2023

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che con DGR n. 4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell' 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per *oggetto* "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023.

Richiamato l'art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;

Vista la nota e-mail del 07/04/2020, agli atti d'ufficio, con cui la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus , richiede la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio, con nota del 07/04/2020, agli atti d'ufficio;

Visto il testo di convenzione da stipularsi con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (allegato n.1) parte integrante;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di stipulare la convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, per accogliere tirocini studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia;



2. di stabilire la durata della convenzione per tre anni accademici, dall'a.a. 2020/2021 all'a.a. 2022/2023;
3. che dalla presente non derivano oneri a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore di Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata alla Direzione Medica di Presidio;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Chiara Losa

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS

tramite il Centro Santa Maria Nascente – IRCCS con sede in Milano - via Capecelatro 66, codice fiscale n. 04793650583 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore dell'Area Territoriale Nord 1 Dott. Roberto Costantini nato a Milano il 28/7/1968

E

SOGGETTO OSPITANTE - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo
C.F./P.IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale – Dott. Matteo Stocco, nato a Milano, il 04/06/1968, domiciliato per la carica in Via A. di Rudinì n. 8 a Milano

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare del Corso di Laurea in FISIOTERAPIA su proposta del soggetto promotore IRCCS Santa Maria Nascente – Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata del tirocinio è indicata nei Progetti formativi Individuali.
2. La durata così definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Tutor del soggetto promotore e dall'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il Tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con l'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. L'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dall'Assistente di tirocinio, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

I tirocinanti nell'espletamento delle attività di tirocinio sono coperti da assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, specificatamente:

gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea presso la Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte dell'Università agli Studi di Milano con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (responsabilità civile periodo 31.12.2019-31.12.2022) n. polizza

65.171912201 e con UNIPOLSAI Assicurazioni SPA n. 78/156035901 (polizza infortuni validità dal 01.10.2017-30.09.2022).

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

La Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS si fa carico:

- della idoneità alla mansione;
- della "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08
- della formazione generale ai sensi dell'art. 37 Dlgs 81/08.

La formazione specifica verrà erogata da:

Ente Ospitante

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione:

- all'anno accademico 2022/2023 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10
Foro competente

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

ARTICOLO 11
Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo, del DPR 26/10/72 n. 642 e art. 6 DM 17.6.2014, è posta a carico del Soggetto Promotore, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n.131 del 26 aprile 1986.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____

Data ____ / ____ / ____

Il soggetto promotore	Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus Centro Santa Maria Nascente-IRCCS	Il Direttore Area Territoriale Nord 1 Dott. Roberto Costantini <i>Timbro e firma</i>
Il soggetto ospitante	L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo	Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. 16588 del 27/01/2016.

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.